FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA
Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684
P. IVA 01383101001

COMUNICATO UFFICIALE N. 1051 - ROMA 15/09/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 15/09/2022 ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A Baseball 2022

A) Risultati gare

Italian Baseball Series - Italian Baseball Series				**Giornata 07**
				Risultati gare
11/09/2022	B00SAFAO0711-2022	SAN MARINO	PARMACLIMA	2 - 1
Alessandro Spera | Marco Taurelli | Yuri Macchiavelli | Luis José Salazar | Iglis Serafini | Gianmarco Bedetti | Eleonora Tonelli | Luigi Giordano | Rodolfo Cristin				
Gara omologata con C.U. 1050 del 12.09.2022 - Supplemento di delibera nel presente C.U.				

B) Classifiche

Italian Baseball Series - Italian Baseball Series

Classifiche	Team Label	PG	PV	PP	PAR	PER(%)	GB
1	SAN MARINO	7	4	3	0	.571	0
2	PARMACLIMA	7	3	4	0	.429	1

C) Provvedimenti disciplinari

ATLETI

Gara: B00SAFAO0711-2022
SQUALIFICA 2 giornata/e Ferrini Colmenarez Jose Leonardo (08033 - A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB) vedi delibera
Gara: B00SAFAO0711-2022
SQUALIFICA 2 giornata/e LEONORA Dudley Lauriano Michael Junior (08033 - A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB) vedi delibera

SOCIETÀ

Gara: B00SAFAO0711-2022
AMMENDA 200EUR alla società 08033 - A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB vedi delibera

D) Delibere

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA
Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684
P. IVA 01383101001

OGGETTO: Omologazione della gara San Marino - Parma avente sigla B00SAFAO0711. Supplemento di delibera.

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia sono pervenute segnalazioni, corredate da immagini, il contenuto delle quali impone allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale di assumere provvedimenti ulteriori rispetto a quelli adottati in relazione all'omologazione della gara in oggetto che, per opportuna sintesi, può essere indicata come gara 7 delle IBS 2022.

Nello specifico è stato rappresentato, ai fini degli eventuali provvedimenti disciplinari, che due giocatori indossanti l'uniforme del San Marino, al termine dell'incontro concluso con la vittoria, e la conseguente assegnazione del titolo di Campione d'Italia, alla propria squadra, immediatamente dopo che è stato segnato il punto decisivo si sono resi autori di riprovevoli condotte.

In effetti le immagini messe a disposizione dello scrivente, estratte dal video della telecronaca della partita trasmessa dal canale Fibs TV pubblicate sul sito federale, consentono di isolare alcuni frammenti che, a partire dalla progressiva cronologica di 4 h, 27 min e 45 sec., restituiscono la scomposta, e gravemente antisportiva, condotta di due giocatori del San Marino che, poco dopo la fine dell'incontro, si approssimano al piatto di casa base e pongono in essere eloquenti gesti derisori (movimento discendente delle braccia verso la zona dei genitali, associati, quanto ad uno solo degli stessi, anche ad altri movimenti delle braccia diretti verso l'alto parimenti offensivi e provocatori) indirizzati alla panchina della squadra avversaria.

Prima di affrontare il merito della vicenda, in premessa occorre dipanare il dubbio in ordine alla competenza a valutare il disvalore di quanto dianzi descritto. Vero essendo che gli arbitri, già rientrati nello spogliatoio, non potevano rappresentare nel loro referto circostanze alle quali non avevano direttamente assistito, resta il fatto che l'episodio di cui siamo a discutere è avvenuto in un contesto privo di soluzione di continuità con l'evento sportivo in senso stretto.

Di tal che, in ossequio a quanto dispone l'art. 26 del Regolamento di Giustizia, a tenore del quale si prevede che il Giudice Sportivo pronuncia "*su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare*", appare pacifica la competenza dello scrivente a decidere in ordine a quanto precede.

Tanto chiarito, anche facendo riferimento alle decisioni assunte in precedenti delibere della corrente stagione agonistica (si veda C.U. 1004 del 22 aprile 2022), nonché in analogia con quanto già è previsto nell'ordinamento positivo di altre federazioni sportive, deve essere oggi riaffermata la possibilità del Giudice Sportivo di utilizzare le immagini che documentano fatti e circostanze avvenuti all'interno del terreno di gioco, e/o comunque in concomitanza con la partita, senza una percepibile soluzione di continuità con la competizione stessa, al fine di assumere provvedimenti sanzionatori rispetto a comportamenti che, come nel caso di specie, gli ufficiali di gara non hanno potuto osservare direttamente e, di conseguenza, mettere a referto.

Venendo ora ad affrontare in concreto la vicenda che ha dato origine all'odierno supplemento di omologazione, i due giocatori ripresi dalle immagini in questione sono chiaramente riconoscibili rispettivamente nella persona di FERRINI COLMENAREZ JOSE LEONARDO come quello che per primo raggiunge la zona del piatto di casa base e compie l'esecrabile dileggio sopra descritto, e come LEONORA DUDLEY LAURIANO MICHAEL JUNIOR come quello che, pochi secondi dopo, replica la sostanzialmente identica condotta censurabile.

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA
Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684
P. IVA 01383101001

A margine va evidenziato che, come anche si evince dalle immagini e dal commento dei telecronisti, la turbativa imputabile ai due giocatori in questione stava provocando una turbativa che rischiava di dar luogo a frizioni tra i componenti delle due squadre che sarebbe stato difficilissimo gestire, anche per l'assenza degli arbitri che, come detto, già erano rientrati nello spogliatoio.

Per tutti questi motivi il Giudice Sportivo Nazionale dispone:

1. la squalifica per due giornate di gara a FERRINI COLMENAREZ JOSE LEONARDO e LEONORA DUDLEY LAURIANO MICHAEL JUNIOR, responsabili di aver posto in essere un comportamento gravemente antisportivo nei confronti della squadra avversaria, ancor più ingiustificato stante il risultato della partita in virtù del quale la propria squadra si era, pochi istanti prima, laureata campione d'Italia.
2. L'ammenda di euro 200 alla società San Marino, responsabile del comportamento gravemente antisportivo, ed assolutamente ingiustificato, di due propri giocatori che, con il loro atteggiamento scomposto e provocatorio hanno, come documentato dalle immagini, rischiato di animare scontri tra i componenti dei due team, criticità fortunatamente rientrata dopo iniziali momenti di tensione.

Attesa la prevista disputa, nel fine settimana che si approssima, della final four di Coppa Italia, alla quale prenderanno parte sia il Parma che il San Marino, si crede opportuno precisare come dovranno essere scontate le squalifiche inflitte ai rispettivi tesserati in occasione della gara 7 a cui fa riferimento l'odierna delibera, e quelle eventualmente da scontare da parte di tesserati delle altre due squadre interessate.

Come già chiarito con precedenti interventi di interpretazione autentica dello scrivente Giudice, pubblicati anche sul sito federale, la previsione di cui all'art. 5, comma 11, del Reg. di Giustizia, a tenore del quale le squalifiche riportate in gare di Coppa Italia vanno scontate in occasione di successive gare di Coppa Italia, non può che essere intesa come un percorso differenziato rispetto alle squalifiche relative a gare di campionato.

In altre parole così come il giocatore squalificato in gare di Coppa Italia (che in precedenti stagioni venivano giocate durante la stagione regolare) può essere schierato nelle partite di campionato, chi sia stato eventualmente squalificato in gare di campionato può essere schierato in partite di Coppa Italia.

Laddove poi, come nel caso di cui siamo ad impegnarci, non siano più in programma partite di campionato, sempre alla stregua delle coordinate indicate dal già richiamato art. 5, le squalifiche accumulate dovranno essere scontate nella prima gara ufficiale, indifferentemente se di Coppa Italia o Campionato, della prossima stagione.

Quindi, in definitiva, tutti gli atleti a carico dei quali risultino squalifiche riferibili a gare di campionato non ancora scontate potranno essere impiegati nelle partite della final four in programma nel prossimo fine settimana.

Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA
Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684
P. IVA 01383101001

Dott. Silvano Filippi